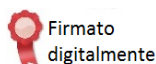


Pubblicato il 26/08/2026



N. 04590 2026 REG.PROV.CAU.
N. 04360/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4360 del 2026, proposto da
Carmen Liguori, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Di Gioia, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Formez Pa, Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam in
persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

Sofia Veraldi, Antonella Marrocco, Alessio Milani, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

per l'annullamento

- della graduatoria finale di merito, pubblicata in data 18/02/2026, relativa al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02", profilo Assistenti, nella parte in cui l'odierna ricorrente risulta collocata alla posizione Nr. 21728, quale idonea non vincitrice, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello rivendicato;
- della graduatoria dei vincitori, pubblicata in data 18/02/2026 ed in data 03/04/2026, relativa al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02", profilo Assistenti, nella parte in cui l'odierna ricorrente non risulta ricompresa;
- dei verbali della seduta del 18/02/2026 della Commissione per mezzo dei quali è stata validata l'idoneità della posizione Nr. 21728 nella graduatoria finale di merito relativa al CODICE 02, profilo Assistenti, con omissione dell'attribuzione della titolarità delle riserve per l'accesso ai concorsi pubblici, in violazione dell'art. 1, comma 4, e degli artt. 7 e 8 del bando di concorso, e di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto, anche non conosciuto, ove e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Formez Pa e del Ministero della Giustizia e di Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2026 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., nel rispetto delle seguenti modalità;

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, della relativa copia, il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Detta richiesta dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del giudizio, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento; le prescritte pubblicazioni

dovranno avvenire nel termine di giorni 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione, l'attestazione delle quali si dispone di depositare entro i successivi 10 (dieci) giorni;

Ritenuto che le esigenze cautelari possono essere utilmente tutelate con la sollecita fissazione della causa nel merito, che può disporsi alla pubblica udienza del 1° dicembre 2026;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in parte motiva e la trattazione della causa nel merito alla pubblica udienza del 1° dicembre 2026.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2026 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Luca Biffaro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

**Salvatore Gatto
Costantino**

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO